



Comune di Fauglia

**Bando per l'affidamento in concessione di una struttura comunale in via Mazzei a Valtriano
al fine dell'organizzazione del servizio di gestione del
campo solare estivo
da svolgersi nel periodo 12 giugno – 30 giugno (3 settimane) per l'anno 2017
con date da destinare per gli anni 2018 e 2019**

Art. 1 - Oggetto della concessione e profilo partecipanti

La concessione ha per oggetto la gestione del campo solare estivo rivolto a minori compresi nella fascia d'età 3/11 anni, o che abbiano frequentato il primo anno di scuola dell'infanzia, residenti nel Comune di Fauglia, e *minori disabili, con certificazione*, anche se non residenti, frequentanti gli istituti scolastici di Fauglia.

I minori e i disabili appartenenti a nuclei familiari segnalati, con apposita certificazione, dai servizi sociali, avranno la priorità nell'accesso al servizio. Solamente in termini di completamento numerico degli iscritti, una volta soddisfatte le richieste dei residenti nel comune di Fauglia, potranno essere accettate (soddisfacendo le richieste secondo un ordine temporale) anche le domande presentate da ragazzi residenti in altri comuni.

Il soggetto aggiudicatario provvederà alla gestione del servizio con propria idonea organizzazione mettendo a disposizione il personale qualificato secondo la vigente normativa.

Possono partecipare, le associazioni iscritte all'Albo del Comune di Fauglia, all'albo regionale (purchè abbiano nello statuto la finalità dei servizi ludico-educativi), le fondazioni (purchè abbiano nello statuto la finalità dei servizi ludico-educativi) e tutti gli operatori economici che siano iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio (purchè anch'esse abbiano nell'atto costitutivo la finalità ludico-educativa).

Art. 2 - Prestazioni oggetto del servizio

Il campo solare estivo si propone il duplice obiettivo di accogliere i minori nel periodo estivo e nello specifico le prime tre settimane di giugno, a partire da lunedì 12 giugno 2017, cioè nel periodo di sospensione della frequenza scolastica, con proposte educative, ludiche, socializzanti e contestualmente di rispondere alle esigenze di molte famiglie impegnate nel lavoro in un periodo in cui si registra l'assenza di altre iniziative e proposte ricreative per i minori.

Il servizio sarà prestato anche per gli anni 2018 e 2019 alle stesse condizioni del presente bando nelle date e nelle settimane che verranno comunicate di volta in volta dall'Ente. Il Comune di Fauglia si riserva la facoltà di attivare o meno il servizio senza che l'operatore economico che gestirà il servizio possa avere niente da pretendere dall'Ente. La comunicazione dell'attivazione o meno del servizio verrà data entro il 30 aprile di ogni anno (per quanto riguarda naturalmente il 2018 e il 2019).

Il campo solare si svolge, di norma, all'interno di struttura posta in Via Mazzei a Valtriano di proprietà del Comune di Fauglia. In dipendenza del numero di iscritti, attraverso una modalità di suddivisione dei minori per fasce d'età sarà possibile permettere la formazione di gruppi omogenei e la realizzazione di attività adeguate. In particolare andranno previste attività ludiche ed educative all'interno della struttura, negli spazi esterni e nel territorio (brevi escursioni e/o attività al mare) onde permettere lo svolgimento di attività esterne.

Art. 3

Contenuto della prestazione

Il servizio dovrà prevedere i seguenti interventi:

- Organizzazione di un programma di attività ludiche ed educative comprendenti almeno 1 escursione ogni settimana sul territorio (mare o campagna); nel progetto dovrà essere evidenziata l'organizzazione della giornata tipo.
- Dovranno altresì essere evidenziate le specifiche qualifiche professionali del personale che si intenda impiegare, nonché il rapporto numerico che si intenda mantenere tra unità di personale impiegato e il numero di bambini partecipanti, tenendo conto che il rapporto non potrà essere inferiore a quello di 1:10;
- Il Campo Solare 2017 dovrà avere le seguenti caratteristiche organizzative:
 - a) durata 3 settimane (da 12 giugno al 30 giugno);
 - b) orario delle attività: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (anche con la sola soluzione part-time 8:00-12:00). Il Campo solare avrà inizio solo se raggiungerà le 6 unità di partecipazione per ogni settimana, pertanto nel caso in cui per una settimana non si raggiungesse la quota minima il campo verrà momentaneamente sospeso, a meno che il gestore del campo non ritenga di dover comunque svolgere il progetto.

Art. 4

Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- la spesa per il personale
- i materiali di consumo per le attività ludiche
- raccolta iscrizione e predisposizione modulo di iscrizione
- redazione elenchi partecipanti, comunicazione per iscritto agli stessi della avvenuta iscrizione, delle modalità organizzative del servizio e del programma di attività.
- comunicazione alle famiglie circa le modalità e i tempi di versamento delle quote e incasso dei corrispettivi dovuti dagli utenti ed emissione delle relative fatture;
- presenza di una persona con brevetto di assistente bagnanti (se previste gite al mare o in piscina);
- il servizio di mensa (comprensiva dei rapporti commerciali con l'azienda fornitrice dei pasti) e la somministrazione del cibo, compreso apparecchiatura;
- incasso del corrispettivo per il servizio di mensa;
- presa in carico dal Comune, dei locali e delle attrezzature in essi contenute con redazione di sintetico inventario a cura dell'Ente;
- riconsegna dei locali e delle attrezzature in essi contenute con redazione di verbale dal quale risulti l'assenza di danneggiamenti alle strutture o ai beni utilizzati;
- pulizia quotidiana dei locali sedi dell'iniziativa (compresi materiali di pulizia);

Art. 5

Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio è composto:

- a) dalle quote di partecipazione a carico delle famiglie come stabilito nel presente capitolato, da incassare a rischio, cura e spese del concessionario in correlazione alle domande di accesso al servizio.
- b) eventuale contributo comunale, previsto nella quota massima € 1.000 per sostenere le fasce d'utenza economicamente debole sulla base di un bando che verrà pubblicato e esplicherà i suoi effetti se ci saranno almeno 6 iscrizioni per ogni settimana. La quota da redistribuire sarà stabilita

sulla base del numero delle iscrizioni e le modalità accesso e suddivisione del contributo saranno stabilite in seguito dal Comune. Il gestore del campo solare, con l'accettazione del presente affidamento, niente avrà da sollevare in merito e niente da pretendere per relativamente alla quota e alla modalità di suddivisione del contributo che rimangono di completa competenza del Comune.

Art. 6 Oneri a carico del Comune

Il Comune metterà a disposizione i locali della struttura di Via Mazzei a Valtriano e sosterrà le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua potabile. Il Comune di Fauglia mette inoltre a disposizione, a proprio carico (con certezza per l'anno 2017, con possibilità per gli anni successivi), una gita esterna settimanale con scuolabus presso una località (della provincia di Pisa o Livorno) indicata dal gestore. Tutto il resto, **niente escluso**, dovrà essere fornito dal soggetto gestore.

Art. 7 Modalità di accesso del servizio all'utenza

Il campo verrà effettuato se ci saranno almeno 6 iscrizioni per ogni settimana.

Il numero massimo degli iscritti è di 20 bambini.

I minori e i disabili appartenenti a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali territoriali, hanno la priorità assoluta di accesso.

I minori disabili, con attestazione di disabilità grave, potranno frequentare il campo solare solo con l'affiancamento dell'assistente educativo fornito dal gestore e potranno accedere al servizio anche se di età superiore agli 11 anni, purchè entro il limite massimo dei 13, esclusivamente con certificazione del GOM che attesti l'idoneità del minore alla frequenza del campo solare.

Comunque i minori disabili non residenti nel Comune di Fauglia, potranno accedere al campo solare solo se hanno frequentato le scuole di Fauglia e la dovuta assistenza specialistica sarà ad esclusivo carico del Comune di residenza.

Art. 8 Personale addetto al servizio

L'impresa gestrice dovrà eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente articolo mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio; il gestore indicherà un responsabile del servizio che manterrà necessari collegamenti con l'ufficio politiche sociali .

In particolare, il responsabile

- programma e organizza le attività di campo solare
- provvede alla sostituzione del personale per assenze garantendo la continuità del servizio
- provvede al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio
- garantisce una reperibilità giornaliera, dal lunedì al venerdì, tramite cellulare

Nello svolgimento del proprio lavoro educativo, gli operatori dovranno prestare particolare attenzione alla relazione con i minori e con le famiglie, e dovranno avere la capacità di lavorare in gruppo e di verificare l'efficacia della propria attività educativa.

Il rapporto numerico è di un 1 educatore ogni 10 iscritti

Gli educatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- età minima 18 anni;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- diploma di istruzione di 2° grado con e un curriculum formativo nel settore educativo;

Art. 9 Quote di iscrizione

Le quote di iscrizione non dovranno essere in alcun modo maggiorate da quote associative o ad altro titolo.

Il comune di Fauglia prevede agevolazioni economiche per le famiglie in difficoltà fino ad un massimo di € 1.000,00 con le modalità già definite all'art. 5.

Le esenzioni, verranno comunicate dal Comune per iscritto al soggetto gestore prima che i minori possano essere ammessi al servizio.

Art. 10 Criteri di valutazione del progetto

La domanda di partecipazione al bando e il progetto dovranno essere depositati al protocollo dell'Ente e **entro e non oltre le ore 12 del 16 / 5 / 2017**. Non farà fede il timbro postale.

La domanda sarà redatta in carta libera e l'offerta economica anch'essa redatta in carta libera sarà presentata in busta chiusa all'interno del plico.

La mancata presentazione in busta chiusa dell'offerta economica sarà causa di esclusione.

Attribuzione dei punteggi

a) Valutazione Del Merito Tecnico – Organizzativo

Il merito tecnico-organizzativo attiene all'affidabilità del concorrente rispetto alla prestazione oggetto di affidamento.

Il punteggio massimo attribuibile è di 25/100.

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti indicatori:

1. qualità professionale degli operatori intesa come possesso di titoli professionali e di anzianità di servizio nel settore specifico d'intervento in cui si colloca l'oggetto dell'affidamento.

(punti da 0 a 18)

2. servizi simili al presente affidamento svolti presso Pubbliche Amministrazioni.

(punti da 0 a 7)

b) Valutazione della qualità dell'offerta

La qualità dell'offerta concerne la componente tecnico-progettuale. Il punteggio massimo attribuibile è di 45/100.

La qualità del progetto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. rispondenza del progetto alle caratteristiche del servizio richiesto: con descrizione del impostazione metodologica delle attività, modalità di ambientamento e organizzazione del gruppo dei bambini, utilizzo degli spazi e organizzazione della giornata educativa, con riferimento sia alle attività routinarie che a quelle poste in essere al verificarsi di condizioni di criticità (ad esempio meteorologiche).

(punti da 0 a 25)

2. attività aggiuntive proposte dal concorrente (punti da 0 a 10).

3. strategie poste in essere per garantire la sicurezza dei bambini sotto i vari punti di vista (punti da 0 a 10)

c) Valutazione del prezzo

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

valore dell'offerta settimanale minima presentata (sulla base del progetto ore 8:00 – 16:00) x 30 /
valore dell'offerta considerata.

L'importo dovuto dell'ipotesi 8:00 – 12:00 (senza pranzo) sarà pari al 50% del costo dell'intera giornata.

In caso di parità di punteggio si procederà come segue:

a) l'appalto in parola verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio, prescindendo da quello attribuito al prezzo;

b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a) si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta-progetto ritenuta valida.

Art. 11

Norme di sicurezza

A tutela della sicurezza dei locali oggetto del presente affidamento, le chiavi delle strutture saranno consegnate dall'Amministrazione Comunale con apposito verbale di consegna al soggetto affidatario dell'appalto.

E' assolutamente vietato al soggetto affidatario dell'appalto di effettuare autonomamente e senza la preventiva autorizzazione ulteriori copie delle chiavi assegnate.

Art. 12

Coperture assicurative

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'appaltatore, a terzi ed agli utenti del servizio essendo interamente riconducibile all'appaltatore la relativa responsabilità.

L'appaltatore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi. Il soggetto gestore deve munirsi delle seguenti coperture assicurative:

- Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quest'ultimo concetto anche il comune, (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano e seguenti prestazioni minime:

a) RCT

Massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00=

Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.) nonché gli utenti.

Devono essere comprese le seguenti garanzie:

- Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività
- Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell'assicurato e/o di terzi
- Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza — D. Lgl. 81/2008 ed ai lavoratori parasubordinati).
- Utilizzo di lavoratori interinali
- Attività di manutenzione

b) RCO

Massimale per sinistro Euro 1.500.000,00 con il limite di Euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato.

La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati (D.L. 38/2000) alle figure professionali di cui al d. lgs. 10.09.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ed ai lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. "Danno Biologico".

Fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari ad € 1.000,00 per penali o mancato espletamento del servizio

Art. 13 Penali

Eventuali violazioni di prescrizioni del capitolato o del progetto ascrivibili all'appaltatore, saranno alla stesso contestate in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R. Qualora l'appaltatore non dimostri entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione l'infondatezza della stessa, ovvero la non riconducibilità delle violazioni a condotte ad esso imputabili, il dirigente competente applicherà una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00, variabile in rapporto alla gravità dell'inadempienza od alla eventuale recidiva. L'applicazione delle penale non esclude, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla eventuale condotta illecita dell'appaltatore. L'atto mediante il quale è applicata la penale è inviato all'appaltatore

mediante raccomandata A.R. L'importo della penale dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto suddetto.

Art. 14 Divieto di cessione o subappalto della gestione

Il soggetto affidatario dell'appalto della gestione del servizio di campo solare estivo non potrà subappaltare né cedere il servizio.

Art. 15 Valutazione del servizio e controllo delle attività

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte dell'aggiudicatario del progetto presentato.

L'amministrazione Comunale si riserva di chiedere la sostituzione di animatori nel caso si rilevino inadeguatezze sul loro comportamento.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Il contratto può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, di non ottemperanza degli impegni assunti, di verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente a quanto previsto dal progetto presentato, previa diffida all'adempimento e sempre che il termine per l'adempimento sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni.

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto il Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se affidare l'appalto al primo dei concorrenti esclusi. In ogni caso l'aggiudicatario inadempiente dovrà risarcire il Comune del maggior costo del servizio nonché di tutti gli altri danni subiti dal Comune medesimo.

Art. 17

Cause di risoluzione del contratto per inadempimento clausola risolutiva espressa.

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 15 ed a quanto genericamente previsto dall'Art.1453 c.c., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Art.1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'appaltatore o cessazione dell'attività per altre cause;
- messa in liquidazione;
- impiego di forme di occupazione al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e/o di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- sub-appalto abusivo;
- cessione parziale o totale del contratto a terzi senza la previa autorizzazione espressa del Comune;
- gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato nell'offerta ed accettato dal committente;
- perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'Art.38 del D.Lgs.163/2006;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di

intimidazione commesso nei confronti dell'appaltatore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione dell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'appaltatore con cui il contratto è stato risolto. E' sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e l'importo del risarcimento dei danni.

Art. 18 Controlli

L'Amministrazione Comunale esercita il controllo sull'espletamento del servizio.

Qualora rilevi inadempienze, il Comune informa tempestivamente l'appaltatore affinché adotti le misure necessarie per ricondurre l'esecuzione del contratto in un ambito di correttezza.

Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori in relazione alle mansioni previste il contratto potrà essere risolto.

Art. 19 Foro esclusivo

In caso di controversie è competente il foro di Pisa.